

## III

*(Atti adottati a norma del trattato UE)*

## ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

**Dichiarazione ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo**

«L'Italia dichiara che intende avvalersi della possibilità offerta dall'articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299/GAI <sup>(1)</sup>. Di conseguenza, la decisione quadro si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2014 al più tardi al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo che sono emesse dalle autorità italiane competenti.»

---

<sup>(1)</sup> GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24.